

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI
TIROCINIO CURRICULARE**

TRA

l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (C.F. 80007010376 / Partita IVA 01131710376) con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33, rappresentata nella persona del Prof. Claudio Galletti (C.F. GLLCLD48C30A944V) in qualità di Preside della Facoltà di Farmacia il quale interviene al presente atto in forza di quanto stabilito nel Regolamento generale per lo svolgimento delle attività di tirocinio approvato rispettivamente nelle sedute del Senato Accademico del 30/4/03 e nel Consiglio di Amministrazione dell'1/7/03 e successive modificazioni, (d'ora innanzi l'Università)

e

l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bologna (C.F. 80076650375), d'ora innanzi denominato Ordine, con sede in Via Garibaldi 3 – CAP 40124 Bologna, rappresentata dal Rappresentante Legale Dott. Paolo Manfredi, domiciliato, per la carica, presso lo stesso Ordine,

e

le farmacie che insistono sul territorio provinciale, d'ora innanzi denominate Farmacie, rappresentate dai rispettivi Titolari/Direttori, per le quali la convenzione andrà a valere all'atto della sottoscrizione della presente mediante apposizione di firma nel modulo in calce,
insieme denominate le "Parti"

premesse che:

- ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 382/80 le Università possono stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale", e "convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento";
- ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 (e del DM



142/98 che stabilisce le norme di attuazione della stessa legge), al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in imprese a studenti che abbiano assolto all'obbligo scolastico e laureati entro i dodici mesi (termine fissato dall'art. 11 del DL 13/8/11 n.138 convertito con modificazioni dalla legge 14/9/11 n. 148) dal compimento degli studi universitari;

- il DM 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98; in sintonia con le forme di concertazione prevista dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la cultura d'impresa;

- l'Università, attraverso la stipula di convenzioni quadro intende offrire agli studenti attività formative rientranti pienamente nel percorso di studio;

- si intende per tirocinio curriculare: il tirocinio rivolto agli studenti che completa il percorso di studio per il conseguimento del diploma, con attività pratiche svolte in strutture anche esterne all'Ateneo; tale tirocinio favorisce anche un primo incontro con il mondo del lavoro pur non costituendo un rapporto di lavoro;

e considerato

l'ordinamento curricolare dei corsi di laurea della Facoltà di Farmacia dell'Università di Bologna,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Obblighi dell'Ordine e degli Iscritti ad esso aderenti alla convenzione.

L'Ordine intende favorire lo svolgimento delle attività di tirocinio di studenti e laureandi dell'Università di Bologna nelle diverse discipline, anche presso i propri Iscritti, compatibilmente alle esigenze tecniche/organizzative delle farmacie ospitanti e, a tal fine si



impegna:

- a rendere noto ai propri Iscritti i termini della presente convenzione e del Regolamento di Tirocinio approvato dal Consiglio della Facoltà di Farmacia, in conformità alle direttive comunitarie, e la disciplina degli stessi al fine del corretto espletamento delle attività di tirocinio;
- a favorire e promuovere presso i propri Iscritti l'accoglimento dei tirocinanti sopra indicati, presso le rispettive strutture, previa adesione alla presente convenzione;
- ad accogliere prioritariamente gli studenti che devono svolgere i tirocini curriculari dei corsi di laurea della Facoltà di Farmacia. A tal fine l'Ordine si impegna ad individuare un adeguato numero di Farmacie disponibili ad accogliere i tirocinanti per lo svolgimento del tirocinio curriculare previsto dal Regolamento dei rispettivi corsi di studio.

I Professionisti nelle rispettive Farmacie favoriranno l'esperienza di tirocinio nell'ambiente di lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature, servizi, l'illustrazione delle tecnologie e delle procedure esistenti, dell'assetto organizzativo.

Per ogni tirocinante verrà individuato un referente della sede ospitante incaricato di seguire il tirocinante e di attestare le attività svolte.

Art. 3

Richiesta tirocinanti.

Nel rispetto dei limiti di legge e di quanto previsto nel regolamento di tirocinio approvato dalla Facoltà di Farmacia dell'Università degli Studi di Bologna, le Farmacie ospitanti concordano con l'Università il numero di tirocinanti da accogliere; comunque il rapporto numerico non potrà eccedere il quorum di un tirocinante ogni due farmacisti strutturati a tempo pieno.

Detto quorum è da intendersi riferito alla effettiva forza lavoro; pertanto, nel caso di farmacisti impiegati part-time, farà fede il monte ore.

Resta inteso che il responsabile della struttura ospitante dovrà essere un farmacista presente a tempo pieno.

L'Università si impegna a comunicare all'Ordine e alla Commissione Tirocinio l'elenco delle Farmacie richiedenti, il numero di tirocinanti che da ciascuna di queste potranno essere accolti, nonché i nominativi dei tirocinanti.



Art. 4

Obblighi assicurativi, sicurezza e prevenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- i tirocinanti sono coperti dall'Università con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività;
- il personale universitario impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione è coperto dall'Università da assicurazione contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché, con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
- i Professionisti iscritti all'Albo e le Farmacie di riferimento, attraverso la compilazione e la sottoscrizione del modulo di adesione allegato alla presente convenzione di cui alle procedure ex art. 13, dichiarano che le persone impegnate nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, sono coperte da assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).


In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la struttura ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università.

La Farmacia ospitante aderente alla convenzione si impegna affinché ai tirocinanti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva, in base alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, sono individuate dalla struttura ospitante e comunicate al tutore ed al tirocinante prima dell'inizio delle attività stesse.

Art. 5

Tirocinio modalità/contenuti.



Il tirocinio non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro; si configura come completamento del percorso formativo previsto dal corso di studio di appartenenza. L'Università assegna per ogni tirocinante un tutore quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio.

A conclusione delle attività pratiche la Commissione di Tirocinio procederà alla verifica del profitto al fine dell'acquisizione dei relativi crediti; le modalità di tale verifica sono contenute dal regolamento di tirocinio del corso di studi.

Qualora la Struttura ospitante svolga e organizzi progetti, attività o corsi diretti alla formazione per l'esterno, professionali e non, si conviene che i tirocinanti non saranno in alcun modo inclusi in tali attività. Le attività di tirocinio, pertanto, non saranno in alcun modo riconducibili alla formazione che la Struttura ospitante promuove e organizza per l'esterno.

Art. 6

Programma di tirocinio curriculare.

Per ogni tirocinio curriculare sarà definito dall'Università un programma di tirocinio. Verrà predisposto un progetto contenente in particolare:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore universitario e del responsabile della struttura ospitante;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella struttura ospitante;
- le strutture ospitanti presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

L'Università si impegna a far pervenire copia del predetto progetto, unitamente alla copia della presente convenzione, alle Autorità competenti per territorio previste dalla normativa vigente.

Art. 7

Obblighi del tirocinante.

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- seguire le indicazioni del tutore e del responsabile della struttura ospitante e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed evenienza;
- svolgere le attività definite dal progetto di tirocinio curriculare;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;



- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- compilare il libretto diario delle attività svolte, consegnato dall'Università e produrre la documentazione finale richiesta per la valutazione del tirocinio prevista dal Consiglio del corso di studi.

Art. 8

Certificazioni.

Al termine del tirocinio curriculare, allo studente verrà rilasciato dall'Università un libretto diario nel quale il referente della struttura ospitante attesta l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Art. 9

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

L'Ordine, l'Università e le Farmacie di riferimento si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003. Titolare del trattamento è l'Università.

Art. 10

Oneri finanziari.

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Ordine, per le Farmacie e per l'Università alcun onere finanziario.

Art. 11

Verifiche.

Sarà compito della Commissione Tirocinio (la cui composizione è definita dal Consiglio di Facoltà, come indicato nel regolamento di tirocinio approvato dal Consiglio di Facoltà del 19/10/11) verificare l'osservanza alla presente convenzione, gestire una banca dati anagrafica dei tirocinanti, delle farmacie convenzionate e del numero dei tirocinanti che da queste potranno essere ospitati:

Art. 12

Adesione di nuove farmacie.

Possono aderire ed utilizzare la presente convenzione le Farmacie che successivamente alla sottoscrizione del presente atto, facciano richiesta direttamente all'Università.

L'Università invierà al richiedente il modulo di adesione allegato alla presente convenzione che dovrà essere compilato, sottoscritto integralmente dal richiedente stesso, e inviato

all'Università (all.1)

Tale modulo sarà accluso alla presente convenzione in forma di addendum e ne farà parte integrante.



Art. 13

Le norme della presente convenzione si applicano a coloro che, in virtù di quanto espresso al precedente art. 12, aderiranno alla convenzione stessa.

Le Farmacie di riferimento aderenti alla convenzione sono direttamente responsabili di tutti gli aspetti normativi inerenti i rapporti relativi alla presente convenzione ed allo svolgimento dei tirocini.

Art. 14

Durata.

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di un anno e verrà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 15

Imposta di bollo e registrazione.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86 n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente; è altresì soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine, le spese di bollatura sono a carico dell'Ordine

Bologna,

per l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Il Preside della Facoltà di Farmacia

Prof. Claudio Galletti

per l'Ordine dei Farmacisti di Bologna

Il Rappresentante Legale Dott. Paolo Manfredi



Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO CURRICULARE

La (denominazione della Farmacia)
.....
(P. IVA/C. FISCALE) con sede legale in
....., nella persona del
Legale rappresentante

CHIEDE

di aderire alla convenzione quadro stipulata in datan. tra Alma
Mater Studiorum - Università di Bologna e l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di
.....ai sensi degli artt. 13 e 14 della convenzione stessa, e a tal fine

DICHIARA

- di essere iscritto all'ordine dal
- di essere a conoscenza e approvare quanto espresso nel regolamento di tirocinio approvato dal Consiglio della Facoltà di Farmacia e in convenzione all'art. 3 e pertanto di dare disponibilità a somministrare tirocinio curriculare a n. studenti, impegnandosi nel contempo a comunicare eventuali variazioni relative al numero di tirocinanti accoglibili e a questo attenersi.
- di essere a conoscenza e di accettare quanto previsto in convenzione in particolare per quanto attiene all'art. 4 (assicurazioni e misure in materia di sicurezza) e all'art. 9 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali);
- l'impegno in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.
- di aver preso visione della convenzione citata e di accettarne integralmente e senza alcuna condizione tutte le disposizioni e prescrizioni.

In Fede

(Nome e timbro dell'Azienda, firma del rappresentante legale)

Ai sensi dell'Accordo quadro sopra citato ed in particolare a quanto disposto dall'art. 13 e 14 l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di dichiara che la sopra citata Farmacia per mezzo del dottore farmacista di riferimento è iscritta all'Ordine con i seguenti riferimenti:

n. di iscrizione: _____
data di iscrizione: _____

Per l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di
(timbro e firma)

Visto che, ai sensi dell'Accordo quadro sopra citato ed in particolare a quanto disposto dall'art. 13 e 14, l'iter previsto per l'adesione di nuove aziende si è completato positivamente, la Società/Azienda richiedente, entra a far parte dell'accordo a tutti gli effetti a decorrere dal

Per l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
(timbro e firma)

All.1 (Scheda di adesione)